



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DONNO, NATURALE, TRENTACOSTE, PIRRO,
ROMANO e GUIDOLIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2020

Disposizioni per la promozione dello studio del diritto nei licei

ONOREVOLI SENATORI. - La società in cui viviamo ha davvero necessità di riscoprire il valore della legalità, il rispetto per il prossimo, la conoscenza delle regole. E oggi, più che mai, si avverte il costante bisogno di conoscere meglio il complicato mondo giuridico.

Nel silenzio più assoluto, per effetto della riforma Gelmini, è stato eliminato dai quadri orari delle scuole superiori lo studio del diritto nei licei, quando la presidenza della « cabina di regia » del Ministero scriveva: « riguardo ad economia e diritto, dovendo fare delle scelte, no, non ritengo siano materie fondamentali per l'educazione alla cittadinanza e alla legalità ».

Tuttavia, e al contrario, è possibile affermare che è proprio studiando cittadinanza e legalità che si educano classi dirigenti pensanti e meno deboli, interpreti di una società volta al benessere non solo materiale ma culturale ed etico-sociale.

Teniamo sempre a mente che il diritto si configura come l'insieme di principi codificati allo scopo di fornire ai membri di una comunità regole oggettive di comportamento su cui fondare una ordinata convivenza. Occorre, dunque conoscere tali principi fondamentali per creare un'ordinata convivenza sociale, dando l'opportunità agli studenti italiani di confrontarsi con ciò che si studia nelle scuole degli altri Paesi europei. E, se le raccomandazioni dell'Unione europea sulle competenze civiche devono essere tenute presenti, allora se ne può integrare lo studio con le discipline giuridiche.

Secondo una ricerca condotta da dall'Associazione professionale insegnanti scienze giuridiche ed economiche (APIDGE), « [...] il 66 per cento dei nostri studenti non è

messo nelle condizioni di sapere di diritto e di economia politica: un dato che coincide quasi perfettamente con le autovalutazioni degli studenti di analfabetismo giuridico, evidenziate nel Rapporto Trelle e nei Rapporti annuali di Almadiploma ».

Tale carenza formativa non può che pregiudicare e danneggiare il futuro dei giovani, allo stato attuale spesso assolutamente sprovvisti di strumenti utili a comprendere il mondo circostante e la società contemporanea nei suoi aspetti giuridici e giudiziari. Basti pensare ai grandi temi sociali (lavoro e crisi occupazionale) e alle emergenze che attualmente preoccupano il nostro vivere quotidiano (fenomeno migratorio, femminicidi, macro e micro criminalità, corruzione) per osservare che senza una cultura giuridica minima, qualsiasi fatto può essere distorto, mal interpretato, giudicato sommariamente, prima ancora che nelle aule di giustizia, attraverso un susseguirsi di *post* e commenti sui *social networks* che disorientano e fuorviano.

L'assenza dell'insegnamento del diritto nella maggior parte degli indirizzi liceali può essere ritenuta, pertanto, una concausa di tale mancanza di consapevolezza e rappresenta un vuoto legislativo da colmare.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di dare facoltà alle istituzioni scolastiche di reintrodurre lo studio del diritto nei licei in chiave umanistica, così da condurre lo studente alla riflessione che non esiste diritto soggettivo senza un sistema coordinato e coerente di regole e doveri.

Nello specifico, con l'articolo 1 vengono evidenziate le finalità del disegno di legge.

Con l'articolo 2, comma 1, si stabilisce che le istituzioni scolastiche d'indirizzo lice-

ale presenti sul territorio nazionale, ovvero ogni liceo classico, scientifico, artistico, musicale, linguistico in cui non sia già presente l'insegnamento del diritto, hanno facoltà di introdurre nel proprio curriculum un'ora settimanale finalizzata alla conoscenza e allo studio interdisciplinare del diritto svolto da due docenti di materie diverse, compresenti in classe nella stessa ora, e che tale incarico sia affidato ai docenti dell'area giuridico-economica (classe di concorso A-46). Il comma 2 specifica come detta ora di compresenza - che costituisce un ampliamento dell'offerta formativa - venga introdotta sulla base di un progetto-obiettivo specifico

di apprendimento proposto, approvato e deliberato dal collegio dei docenti, mentre i consigli di classe delle classi interessate, d'intesa con il collegio dei docenti, propongono e definiscono i contenuti e gli obiettivi didattico-disciplinari dei rispettivi progetti-obiettivo, definendone gli ambiti disciplinari nonché i docenti individuati per parteciparvi.

L'articolo 3 concerne i docenti titolari dell'insegnamento di diritto, prevedendo che le istituzioni scolastiche attingano, possibilmente e in via prioritaria, dall'organico del potenziamento.

L'articolo 4, infine, reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e di progettazione educativa e in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), le istituzioni scolastiche di indirizzo liceale presenti sul territorio nazionale, in cui l'insegnamento non sia già presente, diffondono e promuovono lo studio interdisciplinare del diritto, contribuendo a indirizzare i ragazzi verso lo sviluppo informato di una coscienza civica ispirata a principi di cittadinanza attiva e solidale, nel rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture e nella consapevolezza dei valori fondanti e ispiratori della Costituzione.

Art. 2.

(Progetti-obiettivo per la promozione dello studio del diritto)

1. Le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 hanno facoltà di introdurre nel proprio curriculum un'ora settimanale finalizzata alla conoscenza e allo studio interdisciplinare del diritto, da svolgere in presenza di due docenti dell'area giuridico-economica (classe di concorso A-46), di materie diverse, presenti in classe nella stessa ora.

2. L'ora di presenza di cui al comma 1 costituisce un ampliamento dell'offerta formativa ed è introdotta sulla base di un progetto-obiettivo specifico di apprendimento proposto, approvato e deliberato dal collegio dei docenti. I consigli di classe delle classi interessate, d'intesa con il colle-

gio dei docenti, propongono e definiscono i contenuti e gli obiettivi didattico-disciplinari dei rispettivi progetti-obiettivo, definendone gli ambiti disciplinari nonché i docenti individuati per parteciparvi.

3. Sul sito istituzionale del liceo è pubblicato e tempestivamente aggiornato l'elenco dei progetti-obiettivo di cui al comma 2.

Art. 3.

(Docenti titolari dell'insegnamento)

1. Per l'utilizzo del corpo docente le istituzioni scolastiche, ai fini della presente legge, attingono, ove possibile e in via prioritaria, dall'organico del potenziamento di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.

€ 1,00